



Oggetto: FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA – RINNOVO PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE TRIENNIO 2025-2027

Relatore: Il Presidente

Con la deliberazione G/42 del 23 settembre 2019, la Giunta della Camera di Commercio di Novara aveva approvato il nuovo Statuto della Fondazione Castello Visconteo-Sforzesco di Novara. Tale statuto, redatto dagli uffici del Comune di Novara (proprietario del bene), mirava a trasformare la Fondazione – di cui la Camera di Commercio di Novara era fondatore (deliberazione G/86 del 4 luglio 2005) – in una fondazione di partecipazione con personalità giuridica. Le attività della fondazione sarebbero state definite in conformità all'articolo 117 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42), unitamente ai relativi patti parasociali. In tali patti, la Giunta valutò di rinunciare allo status di Fondatore per assumere quello di Partecipante istituzionale per un triennio, senza ulteriori oneri, considerando il versamento di 10.000 euro già effettuato al fondo di dotazione. Ogni decisione per periodi successivi restava riservata. Contestualmente, la Giunta prese atto che, in conseguenza di tale scelta, la Camera di Commercio di Novara avrebbe acquisito lo status di “Fondatore emerito” per tutta la durata della Fondazione.

Essendosi dilatare le tempistiche di compimento della predetta operazione e considerato che nelle more si è realizzato l'accorpamento degli enti camerali, l'argomento è stato riportato all'attenzione della Giunta di questa Camera di Commercio nella riunione del 25 marzo 2021: con il provvedimento n. 44, la Giunta ha preso atto delle decisioni precedentemente assunte dall'Organo esecutivo dell'Ente camerale novarese e dato mandato al Presidente per la sottoscrizione dei predetti Patti Parasociali, che hanno trovato applicazione per il triennio 2022-2024.

Con la nota n. 47/2025 del 29 maggio scorso, la Presidente della Fondazione Castello di Novara ha invitato l'Ente a rinnovare la propria quota di partecipazione per il periodo 2025-2027, così da confermare il prezioso contributo fornito alla vita e allo sviluppo della Fondazione ed evidenziando che il rinnovo della partecipazione rappresenta non solo un sostegno economico, ma anche un segnale concreto di appartenenza e condivisione della missione culturale e sociale che anima l'operato della Fondazione stessa.

Si ricorda che l'art. 10, c.1 dello Statuto della Fondazione prevede la figura dei Partecipanti istituzionali specificando che *“Assumono la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base almeno triennale, al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di indirizzo”*; i Partecipanti istituzionali sono rappresentati dal Comitato dei Partecipanti Istituzionali, così come previsto dall'art. 28 dello Statuto, che designa un membro del Consiglio di Gestione; ai sensi dell'art 16, c. 1, lett. b), inoltre, è competenza del Consiglio di Indirizzo definire le modalità di contribuzione e il successivo acquisto dello status di Partecipante Istituzionale, modalità che sono state disciplinate in un Regolamento che è stato trasmesso con la nota sopra richiamata e si allega alla presente per opportuna informazione.



In base all'art. 4 del predetto Regolamento, i Partecipanti istituzionali sono tenuti alternativamente:

- a) a versare alla Fondazione un contributo almeno su base triennale determinato dal Consiglio di Indirizzo nella misura minima complessiva di almeno 15mila euro;
- b) a mettere a disposizione della Fondazione, su base triennale, beni materiali o immateriali compatibili con l'attività e gli scopi perseguiti dalla Fondazione nonché ad essa funzionali; la valorizzazione dei beni attribuiti alla Fondazione deve essere pari ad almeno 15mila euro.

In base al successivo art. 5, i Partecipanti istituzionali hanno diritto a usufruire di gratuità e agevolazioni nella misura indicata dal Consiglio di Indirizzo per l'organizzazione di eventi, presentazioni e altre iniziative autonome all'interno degli spazi del Castello, previa valutazione di disponibilità. Di seguito si riporta lo schema delle agevolazioni attualmente previste:

Benefit	Partecipanti istituzionali 5.000 €/anno (15.000 € triennio)
Evento gratuito con utilizzo di uno spazio del Castello	2 gratuità/anno
Secondo evento a tariffa ridotta	previsto
Costi vivi per l'evento	a carico del partner
Omaggi "Il Castello svelato" caccia al tesoro phigital	30-50 biglietti/anno
Riconoscimento pubblico	con menzione speciale e logo
Accesso a eventi organizzati da Fondazione Castello	prioritario

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente;

Condivisa l'esposizione e i suoi contenuti;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", in particolare l'art. 2, c. 2, lett. d-bis), che assegna agli enti camerali compiti di "*valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti*";

Visti lo Statuto e i Patti parasociali della Fondazione Castello di Novara, con particolare riferimento alle disposizioni relative ai Partecipanti istituzionali;

Preso atto che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha rivestito il ruolo di Partecipante istituzionale per il primo triennio di operatività del nuovo Statuto della Fondazione, vale a dire 2022-2024, in forza della contribuzione a suo tempo versata dalla Camera di Commercio di Novara al Fondo di dotazione della Fondazione;

Vista la nota del 29.05.2025 con la quale la Presidente della Fondazione Castello di Novara ha invitato l'Ente a rinnovare la propria quota di partecipazione per il periodo 2025-2027;

PROMOZIONE



Preso atto dell'onere derivante dalla conferma della partecipazione alla Fondazione quale Partecipante istituzionale per il triennio 2025-2027, ammontante a complessivi € 15.000,00, nonché dei vantaggi derivanti dalla partecipazione medesima;

Ravvisata l'opportunità di confermare la partecipazione in argomento, in considerazione della rilevanza della Fondazione Castello di Novara come attore culturale e turistico del territorio;

Viste le linee strategiche dell'Ente, approvate dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 16 del 15.07.2021;

Valutata la coerenza della partecipazione in argomento con le predette linee strategiche, in particolare con l'obiettivo "Promozione del turismo e valorizzazione patrimonio culturale" della Linea strategica n. 2 "Competitività del territorio";

Visto il "Regolamento per la concessione di contributi economici per iniziative promozionali organizzate da soggetti terzi", approvato con la deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 20.12.2022 e in vigore dal 01.01.2023, in particolare l'art. 1, comma 4, ai sensi del quale "Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli apporti finanziari oggetto di convenzione o accordo comunque denominato con altri soggetti pubblici o privati, con riferimento ai quali si osserva la specifica disciplina risultante dall'accordo approvato dalla Giunta";

Richiamato il D.P.R. 02.11.2005, n. 254, recante "Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio";

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- a) di approvare il rinnovo della partecipazione dell'Ente alla Fondazione Castello di Novara con il ruolo di Partecipante istituzionale, come definito all'art. 10 dello Statuto della Fondazione medesima;
- b) di impegnarsi a tal fine a versare alla Fondazione la quota di contribuzione deliberata dal Comitato di Indirizzo nella misura complessiva di € 15.000,00, destinando a tal fine risorse disponibili sullo stanziamento presente nel preventivo economico per l'anno in corso alla voce "Progetto Turismo" dell'obiettivo 2.1 "Promozione del turismo e valorizzazione patrimonio culturale", che presenta adeguata disponibilità, nonché negli analoghi stanziamenti che dovranno essere appostati nei preventivi economici dei futuri esercizi 2026 e 2027;
- c) di dare atto che il budget relativo è assegnato al Dirigente dell'Area "Promozione e Servizi Anagrafici", Dr.ssa Cristina D'Ercole, che provvederà ai relativi impegni di spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

PROMOZIONE

REGOLAMENTO PER L'INGRESSO DI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI NELLA FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA

PREMESSE

Considerato che:

- la Fondazione Castello di Novara (di seguito Fondazione) risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione;
- la Fondazione, *nell'ambito degli scopi di valorizzazione gestisce il complesso monumentale del Castello Visconteo Sforzesco nonché i beni di medesima qualificazione che potranno essere conferiti dal Fondatore Promotore dando, prioritariamente, impulso alle iniziative di cui all'art. 117 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e alla tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico e della promozione della cultura;*
- la Fondazione, *nell'ambito di un ampio significato di valorizzazione del patrimonio culturale e demaniale e nel rispetto di una prevalenza delle attività indicate al precedente comma, utilizza i complessi monumentali con finalità anche turistica e svolge le attività che promuovono il patrimonio e la cultura della tradizione e delle eccellenze economiche che rappresentano la storia e la trasformazione dell'economia del territorio provinciale novarese;*
- l'art. 10.1 dello Statuto della Fondazione prevede la figura dei Partecipanti specificando che *"Assumono la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base almeno triennale, al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di indirizzo";*
- secondo l'art 16 - lett. b), è competenza del Consiglio di Indirizzo definire *"le modalità di contribuzione e il successivo acquisto dello status di Partecipante Istituzionale";*
- i Partecipanti Istituzionali sono rappresentati dal Comitato dei Partecipanti Istituzionali, così come previsto dall'art. 28 dello Statuto, che designa un membro del Consiglio di Gestione.

Si definisce quanto segue:

Art. 1- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra la Fondazione Castello di Novara (di seguito "Fondazione") ed i soggetti Partecipanti Istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione agli artt. 10 e 28.

Pertanto, il presente Regolamento:

- a) fissa i criteri generali per l'ammissione dei soggetti Partecipanti Istituzionali;
- b) disciplina i reciproci rapporti tra la Fondazione ed i Partecipanti Istituzionali in relazione alla partecipazione di questi ultimi alla vita ed ai progetti della Fondazione

Art. 2 - Requisiti essenziali per ottenere la qualifica di Partecipante Istituzionale

Può ottenere la qualifica di Partecipante Istituzionale qualunque soggetto che ne faccia richiesta secondo le modalità riportate al successivo art. 3, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Capo II - I requisiti di ordine generale del D.Lgs. 36/2023, artt. 94-98) relative, tra gli altri, ai delitti con finalità di terrorismo, allo sfruttamento e altra forma di tratta di esseri umani e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) non avere finalità di attività e propaganda partitica, e di ispirarsi nella struttura interna e nelle relazioni esterne a principi di libertà e di metodo democratico, e quindi di rifiuto di ogni forma di violenza e di discriminazione razziale, xenofoba e di genere;
- c) essere costituiti ed in attività da almeno 5 anni;
- d) avere sede legale in Italia ovvero nei paesi dell'Unione Europea;
- e) svolgere un'attività coerente con i fini perseguiti dalla Fondazione.

Art. 3 - Procedura di adesione

1. La procedura di adesione prende avvio con la richiesta motivata in forma scritta da parte del soggetto che intende ottenere la qualifica di Partecipante Istituzionale.
2. La richiesta di adesione dovrà contenere i seguenti documenti:
 - a) statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica o dell'ente
 - b) idonea dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
 - c) dichiarazione di adesione ai principi, ai valori e finalità della Fondazione così come definiti dallo Statuto;
 - d) dichiarazione delle ragioni di adesione e delle modalità attraverso cui si intende partecipare attivamente alla vita della Fondazione;
 - e) eventuali esperienze pregresse di collaborazione con altri enti partecipanti;
 - f) indicazione alternativamete della quota di contribuzione proposta o dei beni materiali o immateriali offerti, conformemente a quanto richiesto dal successivo art. 4.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti sub b) c),e f) potranno essere rese utilizzando il facsimile redatto dalla Fondazione, allegato al presente Regolamento (All. A) e **pubblicato sul sito della Fondazione, nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione "Sostienici"**

3. La Fondazione potrà riservarsi di richiedere ulteriore documentazione a supporto dell'iter di valutazione, ove quella prodotta non sia ritenuta idonea o comunque sufficiente.
4. Ricevuta la richiesta, la Fondazione, dapprima verifica il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti richiesti di cui precedente art. 2, eventualmente anche chiedendo a quest'ultimo documentazione a comprova di quanto dichiarato e, quindi, procede alla valutazione dell'offerta di cui al precedente punto f), verificando che: l'offerta proposta sia pari almeno all'importo minimo previsto dal successivo art. 4 e che l'attività svolta dal soggetto istante sia compatibile con gli scopi perseguiti dalla Fondazione.
5. All'esito positivo della suddetta procedura il Consiglio di Indirizzo, nella prima seduta utile successiva, provvede ad approvare e nominare il soggetto Partecipante Istituzionale. In caso di valutazione negativa, la Fondazione provvede a comunicare al soggetto istante il rigetto della richiesta di adesione.

Art. 4 – Obblighi dei Partecipanti Istituzionali

1. I Partecipanti Istituzionali sono tenuti alternativamente:

- a) a versare alla Fondazione un contributo almeno su base triennale determinato dal Consiglio

di Indirizzo nella misura minima complessiva di almeno euro 15.000 (quindicimila/00). Il contributo offerto deve essere versato entro un mese dalla nomina a Partecipante Istituzionale. Pena decadenza della stessa

- b) a mettere a disposizione della Fondazione, su base triennale, beni materiali o immateriali compatibili con l'attività e gli scopi perseguiti dalla Fondazione nonché ad essa funzionali. Si richiede che la valorizzazione dei beni attribuiti alla Fondazione sia pari ad almeno euro 15.000 (quindicimila/00)

2. I Partecipanti Istituzionali possono destinare il proprio contributo anche, o esclusivamente, a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione

3. La qualifica a Partecipante Istituzionale permane per tre annualità a partire dalla data del versamento della quota di partecipazione.

Art. 5 – Diritti dei Partecipanti Istituzionali

1. Il Partecipante Istituzionale ha diritto a essere componente del **Comitato dei Partecipanti Istituzionali**, propedeutico alle attività istituzionali della Fondazione (per funzione del Comitato si veda art. 28 dello Statuto)

2. Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali nomina un proprio rappresentante collegiale in seno al Consiglio di Gestione

3. I Partecipante Istituzionale annualmente avranno diritto ad usufruire di gratuità e agevolazioni nella misura indicata dal Consiglio di Indirizzo per l'organizzazione di eventi, presentazioni e altre iniziative autonome all'interno degli spazi del Castello, escluse iniziative direttamente riconducibili alla propaganda politica.

La richiesta per l'uso degli spazi dovrà avvenire via email a: segreteria@ilcastellodinovara.it

4. La qualifica di Partecipante Istituzionale è indicata nel sito Internet della Fondazione e nei principali strumenti di comunicazione cartacea e interna della Fondazione.

5. I Partecipanti Istituzionali possono comunicare la loro qualifica tramite propri supporti e strumenti di comunicazione, secondo un piano sintetico che deve essere fornito alla Fondazione.

Art. 6 - Recesso ed esclusione

1. Il soggetto Partecipante Istituzionale viene escluso previa delibera del Consiglio di Indirizzo, senza che questi abbia nulla da pretendere, ad alcun titolo, dalla Fondazione, nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso del venir meno di uno o più requisiti di cui al precedente art. 2;
- b) nel caso di mancato adempimento agli obblighi assunti in sede di offerta iniziale, anche solo per una annualità.

2. Il soggetto Partecipante Istituzionale può in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte relativamente all'anno in corso.

Art. 7 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato e previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della Fondazione ed ai Regolamenti in vigore.